

Seminario sul tema

**“LA NUOVA NORMATIVA SULLE TERRE
E ROCCE DA SCAVO:
ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ
DELLE IMPRESE EDILI E DEI
COMMITTENTI”**

Bologna, 25 ottobre 2017



INTRODUZIONE E SALUTI

STEFANO BORGHI

Vice Presidente ANCE Emilia Romagna
componente Comitato di Presidenza ANCEBOLOGNA



LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. D.P.R. 120/2017

VALENTINA MINGO

Direzione Legislazione Mercato Privato
Associazione Nazionale Costruttori Edili

**La normativa sulle terre e rocce
da scavo (t&r) è in continua
evoluzione:
dal 2001 ad oggi abbiamo
avuto circa 20/21
provvedimenti normativi a
livello nazionale cui si devono
aggiungere tutte le diverse
discipline introdotte a livello
locale**

Norma

Argomento

- Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
- Parte IV artt. 183-189-190-193-212
- Legge 15 dicembre 2016 n. 229
- Legge 16 marzo 2017, n. 30
- Dpr 13 giugno 2017, n. 120

- Terre e rocce
- Rifiuti

- Direttiva 2008/98/CE
- Dlgs 152/2006, art. 185
- Dpr 13 giugno 2017, n. 120

- Utilizzo sito

- Dlgs 152/2006, art. 184 bis
- DM 161/2012 n. 161 art. 41 e 41 bis
- Legge 9 agosto 2013, n. 98
- DL 133/2013, n. 133
- Legge 164/2013, n. 164 art. 8
- Dpr 13 giugno 2017, n. 120

- Sottoprodotti

- DL 24 gennaio 2012 n. 1
- Legge 24 marzo 2012, n. 28
- Dpr 13 giugno 2017, n. 120

- Materiali di riporto

UN PO' DI STORIA...

Legge
obiettivo
443/2001



2001

Milleproroghe
d.l. 355/2003



2003

Procedura
Semplificata
DM 2 maggio
2006



2006

Comunitari
a 2003
l. 306/2003



Codice
dell'ambiente
D.Lgs. 152/2006



Comunicato
26 giugno
2006



... UN PO' DI STORIA...

1°
correttivo
D.Lgs.
4/2008



Parziale
recepimento
direttiva europea
D.L. 185/2008



Riforma Codice
dell'ambiente
D.Lgs. 205/2010



2008

2010



Direttiva
Europea
2008/98/CE



Modifiche art.
186
D.L. 208/2008

... UN PO' DI STORIA ...

D.I.
1/2012
Art. 49

D.I.
431/2013
Expo
2015

L.
98/2013

Art. 8 D.I.
133/2014
Nuova
delega

DPR
13 giugno 2017
n. 120

2012

2013

2014

2016

2017

D.m.
161/2012

D.I. 69/2013
Nuova
procedura
per le terre e
rocce!

L. 189 /2016
Normativa
speciale
terremoto

L. 30/2017
Protezione
civile

**LA LEGGE
DELEGA:**

d.l.
133/2014
Art. 8

***Disciplina semplificata
del deposito temporaneo
e della cessazione della
qualifica di rifiuto delle
terre e rocce da scavo
che non soddisfano i
requisiti per la qualifica di
sottoprodotto.***

***Disciplina della gestione
delle terre e rocce da
scavo con presenza di
materiali di riporto e delle
procedure di bonifica di
aree con presenza di
materiali di riporto***

I principi della delega

- 1. Al fine di **rendere più agevole** la realizzazione degli interventi che comportano **la gestione delle terre e rocce da scavo**, con **decreto del Presidente della Repubblica**, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:**

a) **coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti**, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

a-bis) **integrazione dell'articolo 183**, comma 1, lettera *bb*), del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, **prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo**;

b) **indicazione esplicita delle norme abrogate**, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) **proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare**;

d) **divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo** ed, in particolare, dalla *direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

d-bis) **razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni**, come definiti dall'*articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo *decreto legislativo n. 152 del 2006*, e successive modificazioni;

d-ter) **garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria** almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

**Dal 22 agosto 2017
i riferimenti normativi sono quelli del
DPR 13 giugno 2017, n. 120
che ha abrogato tutte le normative
precedenti**

Il nuovo decreto:

- Non è solo un riordino normativo, ma introduce varie novità

- Amministrative

- Tecniche



Ma ci sono riflessi su ambiente e piani finanziari

- Poche semplificazioni ma vari adempimenti in più e forse l'economia è sempre meno circolare!

IL SUO OBIETTIVO:

la semplificazione della disciplina delle terre e rocce da scavo e si applica:

- ❖ alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- ❖ alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006;
- ❖ all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs 152/2006;

La sua struttura:

❖ **Le definizioni**

e poi....

❖ **Norme comuni**

❖ **Norme per opere/attività VIA – AIA > 6mila/mc**

❖ **Norme per tutte le altre tipologie di lavori**

❖ **Norme transitorie (ma durature)**

Infine....

❖ **Altre disposizioni**

E allora?

- ❖ Chiarimenti importanti già nelle definizioni
- ❖ Semplificazione? Luci/ombre
- ❖ Le procedure per le opere «minori» hanno “perso” buona parte delle semplificazioni
- ❖ Le «grandi» opere soggette a VIA/AIA beneficiano di maggiore chiarezza
- ❖ La gestione terre delle opere “in sospeso” trova soluzioni positive
- ❖ La modulistica presenta ancora zone d’ombra
- ❖ Il deposito per le terre gestite come rifiuti ha limiti più ampi
- ❖ Manca la procedura «super semplificata» per i piccolissimi cantieri

LE DEFINI- ZIONI

Le più interessanti

- **Opera:** in pratica qualsiasi attività che porti alla produzione delle T & R (anche da un insieme di cantieri)
- **Cantiere:**
 1. Di piccole dimensioni
 2. Di grandi dimensioni
 3. Di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA
- **T&R: suolo scavato** derivante da attività finalizzate alla **realizzazione di un'opera** (scavi perforazioni rimozione e livellamento, infrastrutture). Possono contenere altri materiali compresi **calcestruzzo, bentonite, PVC, VTR** ecc. se **inquinanti < limiti colonne A e B Tab. 1 All.5** Tit. 5 Parte IV D.Lgs. 152/2006.

- **Autorità competente** colei che autorizza la realizzazione dell'opera che produce il materiale

- **Proponente** → colui che propone il PDU
- **Esecutore** → colui che esegue il PDU
- **Produttore** → colui che presenta la dichiarazione di utilizzo DU

- Piano di utilizzo → opere soggette a VIA/AIA con cantieri con volume scavo > 6000 mc
- Dichiarazioni di utilizzo → tutte le altre tipologie

• Dichiarazione di avvenuto utilizzo

- **Sito:**
 1. Di produzione;
 2. Di deposito intermedio;
 3. Di destinazione

Le novità per utilizzare le terre come sottoprodotto

Dipende dalla
tipologia dell'opera

Il regolamento delinea 2 procedure principali e cioè

- Produzione in ambito opera VIA - art.9 ecc.
- Produzione in altra opera - art. 20 -21
- Procedure “speciali” per siti soggetti a bonifica o con fondo naturale “anomalo”

Attenzione!!!

Se non si rispettano tutte le indicazioni del decreto il materiale è rifiuto

Il decreto 120 lo sottolinea spesso!

ELEMENTI COMUNI:

- Forma delle comunicazioni per Pdu-Du

Proponente/esecutore/produttore

➡ Comune, ARPA, Autorità competente

➡ **sempre dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante per mail, servizio postale, presentazione diretta**


- I volumi di scavo si calcolano sempre in base al progetto
- Trasporto ➡ documento di viaggio che equivale alla «normale» documentazione (copia contratto scritto) di cui art. 6 D.Lgs. 286/2005

PERIODO TRANSITORIO ART. 27

Piani e progetti già approvati ante 22 agosto 2017

→ Normativa previgente (anche alle successive modifiche)

Progetti per i quali è in corso una procedura



Normative previgenti



Adeguamento entro 180 gg (dal 22 agosto)

Cantiere non ancora avviato

Pdu in corso di esame

DEPOSITO INTER- MEDIO

ARTICOLI
2, 15, 21

Cos'è?

Sito nel quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti vengono depositate prima del loro utilizzo

Dove?

- Sito di produzione
- Sito di destinazione
- Altro sito

Lo devo indicare? **Si**

❖ *All'inizio:*

1. Nel piano di utilizzo
2. Nella dichiarazione ex art. 21

❖ *Dopo:*

1. *Con variante al piano di utilizzo (dopo 60 gg le t&r possono essere depositate)*
2. *Con variante alla dichiarazione ex art. 21 (dopo 15 gg le t&r possono essere depositate nel nuovo sito)*

DEPOSITO INTER- MEDIO

ARTICOLI
2, 15, 21

Per quanto:

La durata non può essere > del termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo

Requisiti sito:

- Stessa classe destinazione urbanistica sito produzione se questo ha valori soglia di contaminazione in colonna B
- Qualsiasi classe se sito produzione rientra in colonna A

Requisiti deposito:

- **Tenuto fisicamente separato;**
- **Gestito autonomamente;**
- **Conforme alle previsioni del PDU o della DU**
- **Identificato attraverso apposita segnaletica**

WARNING!!!!

SCADUTO IL TERMINE PER IL DEPOSITO INTERMEDIO VIENE MENO CON EFFETTO IMMEDIATO LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO DELLE T&R NON UTILIZZATE IN CONFORMITA' AL PDU/DU

Deposito tempora- neo

Art. 23

- Deroga all'art. 183 comma 1 lett. bb) D.lgs 152/06
- Terre e rocce se rifiuto:

A scelta del produttore

1. smaltimento almeno trimestrale (no limiti quantitativi)
2. ogni 4.000 mc di cui max 800 mc pericolosi, smaltimento entro 1 anno

**QUESTE REGOLE VALGONO SOLO PER LE TERRE E ROCCE MENTRE
PER GLI ALTRI RIFIUTI VALGONO LE REGOLE «NORMALI» :**

**OGNI TRE MESI SENZA LIMITI QUANTITATIVI RIFIUTI SPECIALI
OGNI 30 MC DI CUI 10 MC PERICOLOSI, SMALTIMENTO ENTRO 1 ANNO**

LE PROCEDURE PER I “GRANDI” CANTIERI. IL PIANO DI UTILIZZO

DANIELE SALVATORI

ARPAE Emilia Romagna
Direzione Tecnica



**LE PROCEDURE PER I “PICCOLI”
CANTIERI - LA DICHIARAZIONE DI
UTILIZZO. IL RIUTILIZZO NEL
CANTIERE DI PRODUZIONE. OBBLIGHI
DI CARATTERIZZAZIONE. ANALISI.
COSTI. PROBLEMI GESTIONALI.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA**

LUCA GRILLINI

Geologo - Libero Professionista
in Bologna

- **RIFERIMENTI NORMATIVI**
- **PROCEDURA SEMPLIFICATA DI GESTIONE DELLE TERRE**
- **DEPOSITO INTERMEDIO**
- **TRASPORTO**
- **RIUTILIZZO IN SITO**
- **GESTIONE DELLE TERRE COME RIFIUTO**

RIFERIMENTI NORMATIVI

184-bis. Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e **il cui scopo primario non è** la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è **certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto **può essere utilizzato direttamente** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto **soddisfa**, per l'utilizzo specifico, **tutti i requisiti** pertinenti **riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente** e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA VIGENTE FINO AL 22/08/2017

D.M. 10 agosto 2012, n° 161

Valido per le terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a V.I.A. od A.I.A. (indipendentemente dalla quantità di materiale prodotto).

Art. 41-bis della Legge 98 del 2013 (Decreto del fare)

Valido per tutti gli altri cantieri di produzione di terre da scavo.

Prevedeva una Comunicazione ad ARPAE (con apposita modulistica predisposta da ARPAE ed una relazione descrittiva) ed una Conferma di utilizzo.

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

CANTIERE DI PICCOLE DIMENSIONI

Cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, COMPRESSE quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a V.I.A. o ad A.I.A.

CANTIERE DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTO A V.I.A. O A.I.A.

Cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere NON SOGGETTE a procedure di V.I.A. o ad A.I.A.

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

Art. 266 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

*Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione **non superi i seimila metri cubi di materiale** nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.*

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

- **DICHIARAZIONE DI UTILIZZO** prima dell'inizio dei lavori di scavo
- **DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO** al termine del recupero

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO ai sensi dell'art. 21 (Modulo in all. 6)

Trasmissione (anche solo in via telematica) **ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI SCAVO** (periodo inderogabile)

Nella dichiarazione il produttore indica:

- le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti
- l'eventuale sito di deposito intermedio
- il sito di destinazione
- gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere di produzione delle terre
- i tempi previsti per l'utilizzo

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

TRASMESSO DA :

Art. 2, r): **Produttore** è il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispose e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21.

Possibili soggetti coinvolti:

- Committente/Proprietario
- Impresa di Costruzione
- Impresa in subappalto che effettua gli scavi

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

Sentenze Corte Cassazione 11029/2015 e 12971/2015:

L'appaltatore è il produttore del rifiuto e il committente non ha la facoltà di controllo dei lavori a tutela degli interessi ambientali, come nel caso della gestione dei rifiuti, fatta eccezione se questi coincidono col proprio interesse contrattuale.

Possono verificarsi casi in cui gli oneri si estendono al committente, in ragione della condotta dello stesso, mediante ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore.

Art. 183 comma 1 f) (modificato dalla L.125/2015, introdotta per risolvere il problema dei cantieri di Fincantieri di Monfalcone):

“produttore di rifiuti” è il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

Caso 1

Produttore in senso “giuridico” è il Committente.

Produttore in senso “materiale” è l'appaltatore.

Caso 2

Produttore in senso “giuridico” è l'appaltatore.

Produttore in senso “materiale” è il subappaltatore.

Con la nuova definizione di produttore, deriva una “responsabilità solidale” fra produttore materiale e produttore giuridico del rifiuto che si trovano a rivestire entrambi la qualifica di “produttore di rifiuti”.

Obblighi a carico del produttore materiale: corretta tracciabilità dei rifiuti e gestione amministrativa dei rifiuti (FIR, MUD, SISTRI, ecc.)

Obblighi a carico del produttore giuridico: effettiva sorveglianza sull'operato del produttore materiale

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

La trasmissione della Dichiarazione deve quindi essere svolta dal produttore materiale (appaltatore nel Caso 1 e subappaltatore nel Caso 2).

E' stato però introdotto l'obbligo di sorveglianza sulla gestione dei rifiuti da parte del produttore giuridico e di conseguenza l'estensione delle responsabilità nel caso di inadempienze (in particolare quelle che comportano la cessazione della qualifica di sottoprodotto e la riqualificazione come rifiuto).

DA INVIARE A:

- Comune del sito di produzione
- ARPAE territorialmente competente (del sito di produzione)

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

DURATA DELL'UTILIZZO

Massimo **1 anno**, fatto salvo che l'opera di utilizzo preveda un termine di esecuzione superiore (invariata rispetto a norma precedente).

PROROGA

1 sola volta e per la durata massima di **6 mesi**, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga, al:

- Comune del sito di produzione
- ARPAE competente del sito di produzione

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

MODIFICHE SOSTANZIALI DEI REQUISITI

Sono le stesse previste per i grandi cantieri, ma con specifiche differenti.

Il produttore aggiorna la dichiarazione e la trasmette, anche solo in via PEC, al :

- Comune del sito di produzione
- ARPAE competente del sito di produzione

Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata, fatte salve richieste di chiarimenti o esplicite comunicazioni di divieto da parte dell'autorità competente.

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

MODIFICHE SOSTANZIALI DEI REQUISITI

- **Aumento del volume in banco superiore del 20% di quello previsto**
- **Sito di destinazione o utilizzo diverso da quelli previsti**
(l'aggiornamento può essere effettuato per un massimo di 2 volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili)
- **Deposito intermedio diverso da quello previsto**
- **Modifica delle tecnologie di scavo**

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.)

Attesta all'autorità competente l'avvenuto utilizzo in conformità con le previsioni di cui alla Dichiarazione iniziale.

Il produttore **trasmette**, anche solo via PEC, il Modulo dell'all. 8:

- all'autorità competente per il sito di destinazione (però l'autorità competente è quella che autorizza la realizzazione dell'opera da cui si genera la produzione delle terre, quindi del sito di produzione e non di destinazione)
- all'ARPAE competente ed al Comune per il sito di destinazione (che non sono a conoscenza della pratica, visto che la Dichiarazione è stata inviata all'ARPAE ed al Comune del sito di produzione)
- al Comune del sito di produzione

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.)

Appare opportuno, indipendentemente dalle prescrizioni di normativa, inviare sia la Dichiarazione che la D.A.U. ai seguenti Enti:

- all'autorità competente per il sito di produzione (generalmente, ma non sempre, coincidente con il Comune)
- all'ARPAE competente ed al Comune per il sito di produzione
- all'ARPAE competente ed al Comune per il sito di destinazione

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.)

La D.A.U. deve essere inviata **entro il termine di validità** della Dichiarazione di cui all'art. 21.

Bisogna quindi comunicare l'avvenuto utilizzo prima della data indicata per il completamento del recupero.

L'omessa D.A.U. entro tale termine **comporta la cessazione**, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto (e diventano rifiuti).

Tutta l'operazione di recupero delle terre diventa quindi abusiva e si è sottoposti alle sanzioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

Non si fa riferimento alle prescrizioni contenute negli all. 1 e 2.

Non vi è quindi una prescrizione di dettaglio inerente il numero dei punti di indagine e dei campioni da analizzare.

Il criterio da applicare si basa sulle eventuali prescrizioni relative al sito di destinazione (p.es.: cave in Comune di Bologna: 1 campione ogni 5.000 mc) o comunque sulla omogeneità o meno delle caratteristiche del terreno di scavo.

Il produttore deve dimostrare:

1. che non siano superati i valori delle CSC delle colonne A e B della Tab. 1 dell'All. 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. che le terre e rocce da scavo non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

1. che non siano superati i **valori delle CSC delle colonne A e B** della Tab. 1 dell'All. 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
-

Analisi del terreno sulla sostanza secca (mg/kg).

I parametri da analizzare sono definiti nell'all. 4:

Arsenico, cadmio, cobalto, cromo totale ed esavalente, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, Idrocarburi pesanti (Cave del Comune di Bologna : anche Idrocarburi leggeri), amianto, BTEX (Composti organici aromatici), IPA (idrocarburi policiclici aromatici).

IPA e BTEX solo nel caso nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

2. che le terre e rocce da scavo **non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee**
-

In analogia con quanto prescritto per il materiale di riporto (art. 4 comma 3) è necessario eseguire un **test di cessione** (mg/l) al fine di accertare il rispetto delle CSC di cui alla Tab. 2 dell'All. 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

In conclusione, la caratterizzazione ambientale deve essere svolta con le seguenti modalità:

- 1 campione rappresentativo (o un numero da determinare in funzione delle prescrizioni del sito di destinazione o della variabilità del sito di produzione)
- Su ogni campione devono essere effettuate le seguenti prove di laboratorio chimico:
 - Analisi sulla sostanza secca
 - Test di cessione

La caratterizzazione è sempre necessaria perché i siti di destinazione la richiedono.

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

In termini di costi, fatte salve le diverse condizioni economiche offerte dal mercato, si può stimare un costo di circa € 400-500 a campione analizzato (solo per l'esecuzione delle prove di laboratorio).

Bisogna inoltre considerare l'eventuale costo del consulente, in grado di garantire la conformità del prelievo e la correttezza della procedura applicata.

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 20÷22

CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DEGLI ENTI

L'autorità competente, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, **dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione** delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

L'ARPAE competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione.

L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore.

I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

DEPOSITO INTERMEDIO

Può essere effettuato nel sito di **produzione**, nel sito **di destinazione** o in **altro** sito (possono essere anche più di uno), rispettando i seguenti requisiti:

- a) il sito rientra nella stessa classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione (se valori del sito di produzione < col. B) oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche (se valori del sito di produzione < col. A)
- b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nella Dichiarazione
- c) la durata non può superare il termine di validità della Dichiarazione
- d) il deposito delle terre è fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ad altri depositi di terre e a eventuali rifiuti presenti
- e) il deposito delle terre è conforme alle previsioni della Dichiarazione e si identifica tramite segnaletica, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi della Dichiarazione

TRASPORTO

Deve essere utilizzato il modello dell'all. 7, che sostituisce il D.D.T. e contiene :

- anagrafica del sito di produzione
- anagrafica del sito di destinazione o di deposito intermedio
- anagrafica della ditta che effettua il trasporto
- condizioni di trasporto (targa automezzo, tipologia del materiale, quantità trasportata, data e ora del carico e dello scarico)

E' firmato dal produttore e dal responsabile del sito di destinazione (non dal trasportatore).

Copie da predisporre:

1 per il produttore

1 per il trasportatore

1 per il destinatario (anche se del sito di deposito intermedio)

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione art. 21

Non è specificato nulla

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

5 anni da parte del produttore

Documento di trasporto

3 anni da parte del produttore, del trasportatore e del sito di destinazione

RIUTILIZZO NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE

Art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Esclusioni dall'ambito di applicazione della gestione dei rifiuti

1. *Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del presente decreto:*
- c) *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.*

L'art. 24 del D.P.R. 120/2017 ribadisce tale concetto, specificando che la “...*non contaminazione è verificata ai sensi dell'all. 4...*”.

Pertanto è (come del resto era già) necessario procedere alla caratterizzazione ambientale delle terre, secondo le modalità indicate per i cantieri di piccole dimensioni.

Nel caso invece si tratti di un cantiere di grandi dimensioni soggetto a V.I.A. od A.I.A., bisogna applicare la procedura descritta nell'art. 24 comma 3.

PROBLEMI LEGATI ALLA GESTIONE DELLE TERRE

- Necessità di individuare con precisione il sito di destinazione prima dell'invio della Dichiarazione (solamente due variazioni sono concesse)
- Necessità di effettuare la caratterizzazione ambientale delle terre prima dell'invio della Dichiarazione, quindi almeno 20-25 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo
- Attesa di 15 giorni dall'invio della Dichiarazione per l'inizio dei lavori di scavo
- Attesa di 15 giorni per il recepimento degli aggiornamenti della Dichiarazione in seguito all'insorgere di modifiche sostanziali
- 1 sola proroga temporale di 6 mesi al massimo, con la possibilità di diniego da parte dell'autorità competente
- Invio della D.A.U. prima del termine del periodo di utilizzo indicato nella Dichiarazione

PROBLEMI LEGATI ALLA GESTIONE DELLE TERRE

Si sottolinea che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 120/2017 comporta la cessazione della qualifica di sottoprodotto e di conseguenza tutti i materiali tornano a essere considerati RIFIUTI.

Pertanto tutto il materiale di scavo già eventualmente conferito risulta trattato in maniera errata e si è quindi soggetti alle sanzioni previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

GESTIONE DELLE TERRE COME RIFIUTI

La normativa si occupa anche delle modalità di deposito in cantiere delle terre che si intendono gestire come rifiuti, fornendo prescrizioni sul deposito temporaneo (già normato dall'art. 183 comma 1 lettera bb).

Si tratta dei rifiuti classificati con i Codici CER **170504** e **170503***.

Il **deposito temporaneo nel sito di produzione** si attua nel rispetto di queste condizioni :

- a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al Reg. CE 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche inerenti lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestite conformemente al Reg. 850/2004;

GESTIONE DELLE TERRE COME RIFIUTI

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

- 1) con cadenza almeno **trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i **4.000 mc, di cui non oltre 800 mc** di rifiuti classificati come pericolosi.

(E' migliorativo, in quanto nell'art. 183 citato i quantitativi sono pari a 30 mc, di cui 10 mc di rifiuti pericolosi)

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.

- c) Il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
- d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

MATERIALI DI RIPORTO

Se le terre da scavo contengono materiale di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale **non può superare la quantità massima del 20% in peso.**

Esempi di materiali di origine antropica citati dalla norma:

- calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

Non sono nominati i laterizi, principale componente antropica dei materiali di riporto nelle nostre zone.

Tali materiali **NON** possono comunque essere conferiti in cave del Comune di Bologna in relazione alle norme del PAE, che prescrivono l'utilizzo di "terre naturali di scavo".

Devono comunque rispettare i criteri tecnici delle opere di utilizzo.

NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

La norma prevede che le terre debbano essere **idonee all'utilizzo diretto**, ossia senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (leggasi di cantiere).

Tra le più comuni pratiche sono comprese:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.









Grazie per l'attenzione



Dott. Geol. LUCA GRILLINI

lucagrillini@libero.it



DIBATTITO E CONCLUSIONI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**LE SLIDE PROIETTATE SARANNO
DISPONIBILI SUL SITO INTERNET**

www.ancebologna.it